

ACCORDO / CONVENZIONE

Tra

ALLIANZ S.p.A. con sede legale in Trieste, Largo Ugo Inneri 1 - Codice Fiscale / Partita IVA / Registro Imprese di Trieste 05032630963, cap. soc. € 403.000.000 interamente versato, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, iscritta all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco, in persona dei Sigg.ri Filippo Ceccarini e Donatella Gionti muniti dei necessari poteri ai sensi degli artt. 30 e 31 dello Statuto Sociale; (di seguito anche la "Società" o la "Compagnia")

e

Federazione Industrie, Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni, con sede in Roma, Via Brenta, 13, in persona dei legali rappresentanti Sigg.ri
 d. **ANGELO ARMALE**

 (di seguito "FINCO")

e

Broker PSC Insurance Brokers S.r.l. – con sede legale in Roma, Via Palmi 1, – Codice Fiscale / Partita IVA / n. 09935911009 Registro Imprese di Roma, cap. soc. € 10.000,00 interamente versato, in persona dei legali rappresentanti Sigg.ri.....
 **ROBERTO PLUZZI**

 iscritta nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto presso IVASS (di seguito "RUI") con il n. B000255365 del 23/04/2008 - (di seguito "PSC Insurance Broker" o il "Broker"),
 (di seguito tutti congiuntamente le "Parti" o ciascuna singolarmente la "Parte")

Premesso che:

- a) FINCO, Federazione che riunisce attualmente 38 Associazioni di Categoria, che rappresentano gran parte del mondo dei prodotti e servizi, nonché delle dotazioni di sicurezza stradale e delle lavorazioni specialistiche del settore delle costruzioni, intende predisporre una convenzione avente ad oggetto la prestazione di servizi assicurativi di Tutela Legale per le Aziende iscritte alle proprie Associazioni (di seguito la "Convenzione Assicurativa");
- b) per tale esigenza, FINCO ha dato incarico, in esclusiva, a PSC Insurance Brokers di verificare la disponibilità del mercato primario a sottoscrivere detta copertura in regime di convenzione;
- c) il Broker, dopo accurata verifica di mercato, ha individuato in Allianz SpA, la Compagnia con esperienza consolidata nell'area di rischio della Tutela Legale;
- d) Allianz SpA si è dichiarata disponibile alla sottoscrizione di questa Convenzione Assicurativa.

Tutto ciò premesso, per quanto non già disciplinato nell'allegato testo di polizza (di seguito "Allegato"), si stabilisce tra le parti la definizione dei termini dell'accordo mediante la sottoscrizione della seguente Convenzione Assicurativa:

- 1) Le Parti approvano espressamente le premesse e l'Allegato che devono ritenersi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Assicurativa.
- 2) FINCO ha individuato in PSC Insurance Broker, il soggetto che svolgerà attività di consulenza a favore delle aziende iscritte alle Associazioni federate, illustrando loro le caratteristiche, la durata, i costi, nonché ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta rispetto alla presente Convenzione Assicurativa. Parimenti, lo stesso Broker – salvo quanto previsto al successivo punto 4 - procederà alla raccolta delle richieste di polizza emesse alle condizioni specificate all'Allegato alla Convenzione Assicurativa, che le singole aziende interessate, in qualità di contraente, saranno chiamate a far pervenire in modo espresso alla sua attenzione.
- 3) Allianz SpA si impegna ad applicare - a tutte le aziende che ne abbiano fatto espressa e formale richiesta per il tramite del Broker, salvo l'eccezione di cui al successivo punto 4 - le condizioni economiche e normative previste dalla presente Convenzione, come definite nell'Allegato alla presente, e a riconoscere a PSC Insurance Broker, quale corrispettivo per l'attività di intermediazione svolta, i compensi provvigionali pattuiti nell'accordo di libera Collaborazione stipulato con Allianz S.p.A.
- 4) Rispetto a quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3, si precisa che qualora singole aziende aderenti alle associazioni federate siano già clienti di Allianz SpA, per il tramite di Agenti operanti in qualunque parte del territorio nazionale, il Broker - verificata la sussistenza di tale condizione - rinuncerà a qualunque tipo di intervento o gestione della polizza, nonché a riconoscimenti commissionali di qualunque tipo, indirizzando l'azienda all'Agente di cui già è cliente, presso il quale vedranno comunque riconosciute a loro favore le condizioni previste dall'Allegato alla presente Convenzione Assicurativa.
- 5) Allianz SpA autorizza FINCO a fornire evidenza – attraverso un testo previamente condiviso, nei limiti di quanto qui convenuto e nel rispetto della normativa sulla proprietà dei marchi e dei segni distintivi - dei contenuti della presente Convenzione all'interno della propria organizzazione, mediante gli strumenti (informatici e/o tradizionali) che più riterrà idonei a raggiungere il maggior numero possibile di destinatari.
- 6) La Convenzione decorrerà dal giorno 01/08/2016 ed avrà durata biennale, salvo quanto previsto al successivo punto 7.
In mancanza di disdetta, comunicata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, la Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di due anni e così di volta in volta ad ogni scadenza biennale.
- 7) Allianz SpA si riserva la possibilità – alla prima scadenza annuale e successivamente di anno in anno - di modificare le condizioni economiche/tariffarie e/o normative della convenzione, formalizzandole al Broker almeno sessanta giorni prima della scadenza annuale. In caso di mancata accettazione delle condizioni da parte di FINCO, la comunicazione di diniego varrà quale formale disdetta all'accordo medesimo a far data dalla medesima scadenza annuale. Nel caso di cessazione della Convenzione, le singole polizze emesse nell'ambito della stessa continueranno ad avere validità fino alle rispettive scadenze annuali, quindi cesseranno senza alcun obbligo di ulteriore disdetta.
- 8) In costanza di validità della presente Convenzione e anche successivamente alla sua cessazione per qualunque causa avvenuta, le Parti tutte si obbligano a mantenere la massima riservatezza nei confronti dei terzi in ordine a tutte le informazioni riservate che si forniranno reciprocamente o potranno comunque acquisire nell'ambito del rapporto qui convenuto, impegnandosi pertanto a non comunicare, trasmettere, divulgare o diffondere le stesse.

Per informazioni riservate si intendono le informazioni, dati e materiale di natura riservata o comunque non di pubblico dominio, in forma scritta od orale e su supporto cartaceo o magnetico, acquisite in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.

Nel caso in cui la rivelazione di informazioni riservate sia richiesta per legge o regolamento o da un provvedimento di pubbliche autorità (a titolo esemplificativo di autorità giudiziarie o di vigilanza), la Parte interessata sarà tenuta a darne immediata informazione scritta alle altre Parti e, in ogni caso, la rivelazione dovrà essere limitata al minimo richiesto dalla normativa applicabile affinché si possa essere ritenuti adempienti alla medesima.

9) Eventuali modifiche alla presente Convenzione, per ritenersi vincolanti per le Parti, dovranno essere redatte per iscritto, fare espresso riferimento alla presente Convenzione ed essere sottoscritte da tutte le Parti.

10) FINCO dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto 231") prevede la responsabilità diretta degli enti, anche privi di personalità giuridica, per una serie di reati commessi - nell'interesse o vantaggio dell'ente - da persone che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dello stesso, nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei medesimi.

In tal senso FINCO, pur non rientrando tra i soggetti sopra richiamati:

- dichiara di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel Decreto 231 (di seguito i "Reati") e che nessuno dei propri esponenti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione nella medesima è stato finora soggetto ad una sentenza di condanna anche non esecutiva per uno dei Reati;
- prende atto che ALLIANZ ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto 231 (di seguito il "Modello") al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni;
- prende atto che il Modello di ALLIANZ è pubblicato sul sito internet della medesima;
- si impegna - obbligandosi anche per il fatto del proprio personale ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile - al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), nonché a tenere nei rapporti con ALLIANZ un comportamento conforme ai canoni della correttezza e dei principi ispiratori del Modello; in linea con la politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione adottata dal Gruppo Allianz, particolare rilievo è dato al divieto di commettere atti di natura corruttiva.
- Finco è obbligata ad informare ALLIANZ, non appena legalmente possibile, nel caso di coinvolgimento loro o di una delle società controllate ex art. 2359 codice civile, in uno dei Reati di cui al Decreto 231. In presenza di una sentenza di condanna a carico di Finco o del Broker, ovvero di una società controllata o di uno degli esponenti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione nelle medesime per uno o più Reati, ALLIANZ sarà legittimata a risolvere la presente Convenzione con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto 231.

Considerato che l'elenco dei Reati è tassativo e che potrebbe essere ampliato in futuro, la presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel Decreto 231 introdotti anche successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

11) Le Parti si impegnano a non commettere, autorizzare o permettere alcuna azione in relazione alla negoziazione, conclusione ed esecuzione del presente Contratto che possa determinare - a carico delle parti medesime e/o di società loro affiliate - la violazione della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione e alle condotte concussive. L'adempimento di quest'obbligo riguarda in particolare il divieto

di effettuare pagamenti illeciti o impropri a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, pubblici funzionari rappresentanti di pubbliche autorità (enti) e ai dipendenti dei relativi uffici e loro familiari e amici intimi.

Le Parti si obbligano né a offrire, effettuare o accordarsi per offrire né ad accettare, accordarsi per accettare a e da i dipendenti, i rappresentanti o soggetti terzi che agiscano in nome dell'altra Parte alcuna indebita donazione, regalia o benefit di tipo monetario o di altro tipo che il destinatario non sia legittimato giuridicamente a ricevere sulla base della negoziazione, conclusione ed esecuzione del presente Convenzione .

Ciascuna Parte informerà immediatamente l'altra qualora venisse a conoscenza del verificarsi di una condotta che costituisca corruzione ovvero abbia motivato sospetto di ritenere che si sia verificata una condotta corruttiva in relazione alla negoziazione, alla conclusione o all'esecuzione del presente Convenzione.

Clausola risolutiva espressa

Allianz, anche ai sensi dell'art. 1456 c.c., può procedere all'immediata e contestuale risoluzione anticipata della presente Convenzione, dandone previa comunicazione a Finco, qualora Finco abbiano effettuato dei regali o donazioni non dovuti in relazione alla negoziazione, conclusione o esecuzione della presente Convenzione o uno degli altri atti come sopra meglio descritti ed indicati come proibiti o, comunque, in violazione della presente clausola Anti-corruzione ovvero Allianz abbia ragionevole motivo di ritenere che ciò sia avvenuto o stia avvenendo.

12) Le Parti, Autonomi Titolari, si impegnano a rispettare, nello svolgimento dell'attività di cui all'Accordo, tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 nonché ogni altra disciplina o indicazione promossa o fornita dal Garante per la protezione dei dati personali, anche ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 196/2003, in tema di marketing diretto.

Le Parti garantiscono che il trattamento dei dati personali relativi agli interessati si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale, impedendo l'accesso alle informazioni da parte dei terzi non autorizzati.

I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

Le Parti si impegnano a rispettare il "Codice in materia di protezione dei dati personali" D.Lgs. 196/03.

In particolare, ciascuna Parte si impegna a non comunicare, diffondere o trasferire i dati personali di cui venisse a conoscenza o che fossero messi a disposizione dall'altra Parte e prende atto che l'Accordo la autorizza al trattamento dei soli dati personali strettamente necessari all'espletamento della medesima ed esclusivamente per gli scopi dalla medesima previsti.

Ciascuna Parte garantisce altresì il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal D.Lgs. 169/2003, nonché l'attuazione di misure comunque idonee a ridurre al minimo i rischi di un accesso non consentito ai dati personali di cui sopra.

Ciascuna Parte garantisce altresì il rispetto dell'obbligo di cui ai precedenti punti anche dei propri dipendenti, addetti esterni e dei collaboratori autonomi.

Ciascuna Parte, su esplicita richiesta, si impegna a fornire all'altra idonea relazione sulle misure minime di sicurezza adottate ed informare immediatamente in caso di situazioni anomale o di emergenza, nonché a consentire eventuali attività di vigilanza e di verifica. Ciascuna richiesta dovrà essere formulata con preavviso di almeno 30 giorni.

La Parte inadempiente si obbliga inoltre a indenne e a manlevare l'altra da qualsiasi richiesta di risarcimento conseguente al mancato rispetto degli obblighi sopra elencati.

13) Qualunque notifica e qualsiasi altra comunicazione prevista o dovuta in base al presente accordo dovrà avvenire per iscritto e si considererà debitamente trasmessa se consegnata personalmente o spedita per

raccomandata con avviso di ritorno o trasmessa per e-mail o telefax, cui dovrà seguire lettera di conferma inviata per raccomandata, ai seguenti indirizzi e recapiti:

per ALLIANZ SpA – Gerenza di Roma – Via Lucullo, 14 – 00187 Roma
Fax n. 06.67682439 – Indirizzo PEC: allianz.spa@pec.allianz.it

Per FINCO – Via Brenta, 13 – 00198 Roma
Fax n. 06.8559860 – Indirizzo PEC: fincoweb@pec.it

14) Le Parti riconoscono reciprocamente che la Convenzione è stata oggetto di trattative in ogni sua parte. Pertanto le clausole in essa contenute sono da intendersi conosciute da ciascuna Parte al momento della sua conclusione, sono escluse dall'ambito di applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e non richiedono specifica approvazione per iscritto.

15) La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Eventuali controversie riguardo al contenuto della Convenzione o alla sua interpretazione saranno devolute in via esclusiva ed inderogabile al foro di Milano.

Roma, 1 agosto 2016.


FINCO

Via Brenta, 13 - 00198 Roma
FINCO 06.8555203 - Fax 06.8559860
C.F. 96308870581


ALLIANZ SPA – Gerenza di Roma
Filippo Ceccarini – Donatella Giusti

PSC Insurance Brokers srl